

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1184 DEL 07/07/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Assume le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana il Direttore Amministrativo dott.ssa Michela Conte, delegato dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza come da delibera n. 408 del 12/3/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI f.f. dott. EMANUELE BARBIERATO

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI CHIUPPANO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI AFFERENTI IL FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DI CUI ALL'ART. 34, COMMA 1 DEL D.L. 22 MARZO 2021, N. 41, PRESSO LA SEDE DEL C.E.O.D. DI CHIUPPANO.

per IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott.ssa Michela Conte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- mediante DGR n. 1241 del 10/10/2022, la Regione Veneto ha indetto il bando per il finanziamento di iniziative e progetti afferenti il fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'art. 34, comma 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, allo scopo di attuare le politiche di inclusione attraverso la realizzazione e la riqualificazione di infrastrutture, strutture semiresidenziali e l'organizzazione di servizi di sostegno nonché di inclusione lavorativa e sportiva;
- con nota del 14/11/2022 il Comune di Chiuppano ha chiesto di poter essere ammesso al finanziamento di iniziative e progetti afferenti il fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, allegando la relativa proposta progettuale avente ad oggetto i lavori di riqualificazione del centro diurno di via Astico, per un importo stimato in € 70.000,00;
- la Regione Veneto, con DDR n. 1 del 26/01/2023, ha approvato le graduatorie finali dei beneficiari del finanziamento in esame, inserendo il comune di Chiuppano tra i destinatari;
- i locali che ospitano il C.E.O.D. in via Astico n. 8, identificato catastalmente al foglio 3, particella 667, subalterno 1, sono attualmente in uso all'Azienda ULSS 7 Pedemontana in virtù di un contratto di comodato d'uso gratuito siglato il 05/06/2014 e registrato presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate in data 12/09/2014 n. 3859, con una durata di 20 (venti) anni;
- all'art. 3 del contratto di comodato citato al precedente punto, risultano a carico dell'ULSS 7 Pedemontana le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria;

Preso atto che:

- con nota prot. n. 32437 del 14/04/2023, il Comune di Chiuppano ha chiesto all'ULSS 7 Pedemontana di concordare le modalità di progettazione e la procedura di realizzazione dell'intervento presso l'edificio di via Astico n. 8 a Chiuppano;
- il Comune di Chiuppano e l'ULSS 7 Pedemontana, anche a seguito di scambio di corrispondenza per vie brevi, hanno condiviso uno schema di Accordo di Programma contenente la disciplina dei rapporti tra i due enti per l'attuazione del programma di iniziative e progetti afferenti il fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'art. 34, comma 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41;

Dato atto che:

- lo schema di contratto, come concordato tra le Parti, è costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - o l'individuazione dei lavori da compiere nell'ottica di realizzare gli obiettivi prefissati dal bando deliberato dalla Regione Veneto;
 - o gli impegni da perseguire per entrambi le amministrazioni nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla legge 241/1990;
 - o la redazione del progetto esecutivo e l'affidamento della Direzione dei Lavori in capo all'ULSS 7 Pedemontana;
 - o l'onere di affidamento dei lavori e la relativa rendicontazione in capo al Comune di Chiuppano;
 - o l'istituzione di un Collegio di Vigilanza che monitori la corretta attuazione di quanto stabilito nell'Accordo di Programma composto, per l'ULSS 7 Pedemontana, dal Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, ing. Daniele Panizzo, e, per il Comune di Chiuppano, dal Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, geom. Giovanni Toniolo.

Per quanto sopra riportato il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, lo schema di Accordo di Programma con il Comune di Chiuppano per la realizzazione del programma di iniziative e progetti afferenti il fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'art. 34, comma 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, presso la sede del C.E.O.D. di Chiuppano;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, lo schema di Accordo di Programma per la realizzazione del programma di iniziative e progetti afferenti il fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'art. 34, comma 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, presso la sede del C.E.O.D. sita nel Comune di Chiuppano, costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - l'individuazione dei lavori da compiere nell'ottica di realizzare gli obiettivi prefissati dal bando deliberato dalla Regione Veneto;
 - gli impegni da perseguire per entrambi le amministrazioni nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla legge 241/1990;
 - la redazione del progetto esecutivo e l'affidamento della Direzione dei Lavori in capo all'ULSS 7 Pedemontana;
 - l'onere di affidamento dei lavori e la relativa rendicontazione in capo al Comune di Chiuppano;
 - l'istituzione di un Collegio di Vigilanza che monitori la corretta attuazione di quanto stabilito nell'Accordo di Programma composto, per l'ULSS 7 Pedemontana, dal Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, ing. Daniele Panizzo, e per il Comune di Chiuppano, dal Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, geom. Giovanni Toniolo;
2. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.

ACCORDO DI PROGRAMMA

(ai sensi dell'art. 34 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

TRA

Il **Comune di Chiuppano**, con sede in Chiuppano (VI), Piazza San Daniele n. 1, codice fiscale e Partita IVA n. 00336090246, legalmente rappresentato dal Sindaco, dott. Panozzo Giuseppe, nato a Carrè il 26/08/1960, domiciliato per la carica presso la sede municipale

E

l'**ULSS 7 - Pedemontana**, con sede in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40, codice fiscale e Partita IVA n. 00913430245, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV), il 04/05/1967, domiciliato per la carica presso la sede legale di cui sopra, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 26/02/2021.

PREMESSO CHE

- la Regione Veneto, con DGR n. 1241 del 10/10/2022, ha indetto il bando per il finanziamento di iniziative e progetti afferenti il fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'art. 34, comma 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, al fine di dare attuazione alle politiche di inclusione mediante la realizzazione e la riqualificazione di infrastrutture, strutture semiresidenziali e l'organizzazione di servizi di sostegno nonché di inclusione lavorativa e sportiva;
- il Comune di Chiuppano, con nota del 14/11/2022, ha chiesto di poter essere ammesso al finanziamento di iniziative e progetti afferenti il fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, allegando la relativa proposta progettuale avente ad oggetto i lavori di riqualificazione del Centro educativo occupazionale diurno (CEOD) di via Astico, n. 8 (ex via Alessandro Rossi) per un importo stimato in € 70.000,00;
- la Regione Veneto, con nota Prot. n. 70044 del 06/02/2023, ha decretato di approvare le graduatorie finali dei beneficiari del finanziamento in esame inserendo il comune di Chiuppano tra i destinatari;
- con contratto di comodato d'uso gratuito del 05/06/2014, registrato presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate in data 12/09/2014 n. 3859, il comune di Chiuppano aveva concesso all'ULSS 7 Pedemontana l'edificio ubicato in via Astico a Chiuppano, identificato catastalmente al foglio 3, particella 667, subalterno 1, da adibirsi a sede del CEOD per un periodo di 20 (venti) anni;
- all'art. 3 del citato contratto di comodato si stabiliva che fossero a carico dell'ULSS 7 Pedemontana le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura;
- il Comune di Chiuppano, con nota del 13/02/2023, ha chiesto all'Azienda ULSS 7 Pedemontana di concordare le modalità di realizzazione dell'intervento presso il CEOD in argomento finanziato con i fondi dell'art. 34, comma 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

Tutto ciò premesso, valutato, dato atto e considerato fra le parti, si conviene e si sottoscrive il seguente Accordo di programma.

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma (di seguito richiamato solo con il termine "Accordo");

ART. 2 – OGGETTO, OBIETTIVI E CONTENUTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo contiene la disciplina dei rapporti tra il Comune di Chiuppano e l'Azienda ULSS 7 Pedemontana per il migliore utilizzo delle risorse concesse al Comune di Chiuppano ai sensi dell'art. 34, comma 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, con la finalità di migliorare le politiche di inclusione delle persone con disabilità.

In particolare, i lavori da compiere si sostanziano nelle seguenti azioni:

- realizzazione di due locali bagno completi di lavabo interno;
- sistemazione delle infiltrazioni dovute ad acqua piovana proveniente dal tetto in rame;
- rifacimento del cartongesso ammalorato dall'umidità;
- costruzione di una nuova tettoia;
- sostituzione della caldaia;
- interventi di edilizia minore volti a garantire la sicurezza e contenere l'eventuale diffusione di epidemie nei servizi essenziali.

ART. 3 IMPEGNI DEI SOTTOSCRITTORI

Il Comune di Chiuppano e l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, sottoscrittori del presente Accordo, si impegnano, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla legge 241/1990, a:

- collaborare attivamente in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale collaborazione istituzionale;
- promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Accordo;
- avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento ed accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
- rimuovere e superare ogni impedimento e/o ostacolo relativo alla realizzazione degli interventi ed all'attuazione degli impegni assunti nel presente Accordo di Programma, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa, fino alla loro completa attuazione.

Gli enti sottoscrittori assumono altresì gli impegni specifici di seguito indicati:

a) il Comune di Chiuppano delega all'Ulss n. 7 la progettazione esecutiva dei lavori descritti al precedente art. 2 e si impegna a:

- rendere disponibile tutta la documentazione occorrente all'Azienda ULSS 7 Pedemontana necessaria ai fini della redazione del progetto esecutivo;
- verificare e validare la progettazione esecutiva;
- approvare il progetto e affidare i lavori;
- provvedere al pagamento dei SAL alle imprese affidatarie dei lavori;
- rendicontare alla Regione Veneto lo stato di avanzamento degli interventi programmati.

b) l'Azienda ULSS 7 Pedemontana si impegna a:

- predisporre il progetto esecutivo avente ad oggetto gli interventi che si intendono realizzare nell'ottica del perseguimento dell'obiettivo di inclusione delle persone con disabilità di cui all'art. 34, comma 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41; in particolare, il progetto esecutivo sarà formato dai seguenti documenti:
 - relazione generale e relazioni specialistiche;
 - elaborati grafici;
 - piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
 - computo metrico estimativo e quadro economico;
 - cronoprogramma;
 - elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
 - schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

- svolgere i compiti di Direzione dei Lavori e CSE compiendo i controlli tecnico, contabile e amministrativo sull'esecuzione degli interventi affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

ART. 4 COLLEGIO DI VIGILANZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma sono esercitati da un collegio costituito da esperti in rappresentanza di ciascuna delle parti e, a tal fine, si individuano:

- per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, il Direttore U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, Ing. Daniele Panizzo;
- per il Comune di Chiuppano, il Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, Geom. Giovanni Toniolo.

Il collegio di vigilanza, in particolare, si occupa di:

- vigilare sulla corretta attuazione dell'Accordo;
- individuare eventuali ostacoli di fatto e/o di diritto che si frappongono all'attuazione del programma concordato e proporre le opportune soluzioni tecnico-amministrative.

Restano salve le competenze ordinarie dei servizi del Comune di Chiuppano in merito all'attività ordinaria di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'Accordo.

L'insediamento del Collegio di Vigilanza avviene su iniziativa del Sindaco del Comune di Chiuppano entro tre mesi dalla stipula dell'Accordo. Il collegio si riunisce periodicamente al fine di verificare lo stato di realizzazione del progetto rispetto al cronoprogramma e agli oneri convenzionali.

È altresì convocato, in forma straordinaria, ogni qualvolta lo richieda uno dei componenti; in tal caso si riunisce entro dieci giorni dalla richiesta.

ART. 5 MODIFICHE

Il presente Accordo di programma può essere integrato o modificato con le stesse procedure previste per la sua definizione e da parte degli stessi soggetti che lo hanno sottoscritto.

ART. 6 CONTROVERSIE

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza, spetterà alla Autorità Giudiziaria competente. Foro esclusivamente competente sarà quello di Vicenza.

ART. 7 DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo di Programma ha durata sino alla completa realizzazione del progetto esecutivo relativo agli interventi elencati all'art. 2 e all'ultimazione dei compiti propri della Direzione dei Lavori.

ART. 8 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Accordo di Programma, si rinvia all'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché alle norme del Codice Civile per quanto compatibili.

ART. 9 MODALITA' DI APPROVAZIONE E DI PUBBLICAZIONE DELL'ACCORDO

L'Accordo di Programma, sottoscritto da entrambi i firmatari, è pubblicato sui siti web istituzionali delle due amministrazioni.

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi all'accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto

dai propri eventuali regolamenti emanati in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

2. In ogni caso dovrà essere osservato il principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del citato GDPR.

Per il Comune di Chiuppano (VI)

Il Sindaco

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Il Direttore Generale
